



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

13. La Santità di N. S. &c. Edictum quo plura Judæis interdicuntur ad  
tollendas corruptelas, & abusus ex illorum cum Christianis consuetudine  
provenientes.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



XII.

## E D I C T U M

Præcipiens, ut Sacerdotibus integra elemosyna unius Julii pro qualibet Missâ absque ulla diminutione tribuatur.

*Gasparo per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della Santa Romana Chiesa Cardinal di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale &c.*

**L**A Santità di Nostro Signore, havendo havuto notizia, che in alcune Chiese di quest'Alma Città non si dia per ciascheduna Messa l'intera limosina d'un giulio alli Sacerdoti, che celebrano, sotto pretesto delle spese per l'utenzili, consumo di cera, ed altro; E considerando, che ciò sia un gravissimo inconveniente altre volte proibito da i Sommi Pontefici, non solo con legge universale, mà anche con Editto speciale per le Chiese di Roma. Perciò inerendo alli Decreti Generali della Sacra Congregazione del Concilio publicati per ordine della san. mem. d'Urbano VIII., e poi rinovati, e confermati con Bolla speciale dalla san. mem. d'Innocenzo XII. sotto li 23. Dicembre 1697., & all'Editto publicato in Roma per ordine della san. mem. d'Innocenzo XI. sotto il primo Ottobre 1678. espressamente ordina, e commanda, che in qualsivoglia Chiesa di quest'Alma Città sia Secolare, Regolare, ò in qualsivoglia modo privilegiata, ovvero Oratorio, si debba dare in avvenire dalli Rettori, Sagrestani, Deputati, ò altri Ministri la limosina dun intiero giulio per ciascheduna Messa, che si fa celebrare da qualsivoglia Sacerdote Secolare, ò Regolare, senza alcuno, benche minimo defalco, per qualunque pretesto, sotto pena in caso di contraventione della privazione dell'Officio, e di dieci scudi d'applicarsi all'Ospizio de' Preti Pellegrini, e per la quarta parte all'Accusatore, che sarà tenuto segreto.

Che se poi vi fosse qualche Chiesa, la quale non avesse rendite alcune, ò pure tanto tenui che non potesse somministrare le spese necessarie per le Messe, in conformità del Decreto tertimo fra li sudetti Decreti Generali; in tal caso ordiniamo, che ricorra fra il termine di dieci giorni avanti di Noi con esibire nella Segreteria del nostro Tribunale lo stato della medesima Chiesa perche dopo ricono ciuto si farà eseguire quanto prescrive il sudetto Decreto.

Affinche non possa allegarsi ignoranza alcuna del presente Editto, ordiniamo, che si tengi continuamente affisso nelle sudette Chiese sotto le medesime pene. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza, questo di 23. Dicembre 1706.

G. Card. Vicario.

*N. A. Cuggiò Segr.*

XIII.

## E D I C T U M

Quo plura Judæis interdicitur ad tollendas corrupelas, & abusus ex illorum cum Christianis consuetudine provenientes.

*Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Cardinale di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale &c.*

**L**A Santità di Nostro Signore volendo col suo Pastoral Zelo provvedere all'inconvenienti, che procedono dalla comunicazione de Cristiani con gl'Ebrei nelle cose proibite da Som-

mi Pontefici, particolarmente dalla fa. me. di Paolo IV. nella sua Costituzione, la quale incomincia *Cum nimis absurdum*, e dalla Dichiarazione fatta da B. Pio V., e publicata dal Cardinal Savelli suo Vicario sotto li 11. Gennaio 1572. ordina, e commanda à tutti gl'Ebrei; li quali dimorano in Roma di non farsi servire da Cristiani, particolarmente da Fanciulli, ò Fanciulle nelle fere del venerdì e giorni di sabbato per accendere il fuoco, e lumi, per la provisione de commestibili, nè li sudetti Cristiani possano andare à servirli.

In oltre ordina, che li sudetti Ebrei non vadino à lavorare nelle Domeniche, ed altri giorni Festivi di Precetto in case de Cristiani molto meno in case de Sacerdoti, e Conventi de Regolari, nè questi debbano in conto alcuno ammetterli.

Finalmente inerendo all'Editto publicato nel tempo della s. m. di Clemente VIII. sotto li 6. Ottobre 1604. si proibisce alli medemi Ebrei di vendere, e donare il loro pane azimo detto volgarmente l'azimelle alli Cristiani di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nè questi le debbano ricevere sotto pena in caso di trasgressione di ciascheduna delle cose sudette alli Cristiani di scudi cinquanta; alla quale rispetto alli Fanciulli, e Fanciulle saran tenuti li loro Padri, e quelli, che hanno cura di loro; All'Ebrei parimente sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Volendo, che il presente Editto publicato, ed affisso ne li luogni soliti di Roma oblihi tutti, e ciascheduno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 2. Aprile 1708.

G. Card. Vicario.

*Nicol' Antonio Canonico Cuggiò Segretario.*

*Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiana, in Acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Mandat. Cur. Eminentiſſ. & Reverendiſſimi D. Card. Vicarii Decanum.*

## E D I C T U M

XIV.

De emolumentis funeralibus percipiendis ab Officialibus Hospitalium, Archiconfraternitatum; pariumque Sodalitatum Secularium.

*Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale. &c.*

**E**Ssendo venuto à nostra notizia, che da i Ministri d'alcuni Ospedali, e di molte Archiconfraternite, e Compagnie secolari non si osservano gl'ordini circa gl'emolumenti de funerali detti volgarmente *la Tassa* confermati dalla Santità di Nostro Signore, e fatti stampare, e publicare, col nuovo Statuto da Noi l'anno prossimo passato parimente con ordine della Santità Sua; Ed essendo tal controvenzione non men di cattivo esempio, che di pregiudizio alli poveri Eredi, li quali talora per impotenza, ò per altre cause, ovvero col pretesto, che siano Fratelli, ò Sorelle non richiamano, sicome ne siamo pienamente informati; Ordiniamo, e commandiamo à tutti, e singoli Superiori, Officiali, Sagrestani, Maſtri di casa, Priori, Cappellani, ed altri Ministri Ecclesiastici, ò Secolari di ciaschedum Archiopedale, Ospedale, Ospizio, Archiconfraternità, Compagnia, Congregazione,